

vizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella Regia aeronautica, in servizio di volo.

Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.

Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previste dal R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento.

Art. 2.

Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente art. 1, è concesso alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal testo unico di leggi approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'aeronautica — prelevandoli da altre assegnazioni — i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1926, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1926.

Atti del Governo, registro 251, foglio 43. — COOP

TABELLA.

Grado	Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Generale di squadra aerea . . . . .	55,000
Generale di divisione aerea . . . . .	50,000
Generale di brigata . . . . .	40,000
Colonnello . . . . .	35,000
Tenente colonnello . . . . .	32,000
Maggiore . . . . .	29,000
Capitano . . . . .	26,000
Tenente . . . . .	23,000
Sottotenente . . . . .	21,000
Maresciallo di 1ª classe . . . . .	19,000
Maresciallo di 2ª classe . . . . .	18,000

Maresciallo di 3ª classe . . . . .	17,000
Sergente maggiore . . . . .	15,000
Sergente . . . . .	13,000
Primo aviere . . . . .	9,000
Aviere scelto . . . . .	8,500
Aviere . . . . .	8,000

Vito, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:  
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1650.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1331.

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti la legge 23 dicembre 1888, n. 5888, ed il regolamento 7 novembre 1920, n. 1691;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il controllo sulla combustione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 1.

Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, è costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni regionali, avente personalità giuridica, denominato: « Associazione nazionale per il controllo della combustione ».

Detto consorzio ha il compito:

a) di provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col regolamento, alla applicazione delle norme che con esso saranno emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti suddetti;

b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati;

c) di esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalità, siano ad esso deferite.

Art. 2.

L'Associazione è retta da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale sentito il Consiglio di Stato.

Fanno parte dell'Associazione tutti gli utenti indicati nell'art. 1, fatta eccezione di quelli che usino apparecchi per i quali siasi ottenuta la dichiarazione di esonero ai termini dell'articolo seguente.

L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Economia nazionale.

#### Art. 3.

Nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero dall'applicazione delle prescrizioni in esso stabilite.

a) per gli apparecchi a pressione, per i quali si provvede allo stesso scopo da particolari regolamenti;

b) per gli apparecchi il cui funzionamento sia riconosciuto esente da pericolo e il cui consumo sia tale da non interessare l'economia del combustibile.

#### Art. 4.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai proventi della tassa di iscrizione dovuta dagli utenti;

b) dalle quote annue e dai proventi per visite, verifiche e prove eseguite dall'Associazione;

c) da altri proventi derivanti da speciali attività della Associazione;

d) da contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura;

e) da beni mobili ed immobili.

Nel regolamento, saranno stabilite la misura e le modalità del pagamento dei diritti indicati nelle lettere a), b) e c), del presente articolo. Le tariffe dovranno essere approvate dal Ministro per l'Economia nazionale, sentito il Ministro per le finanze.

Per riscuotere le tasse di iscrizione, le quote annuali e gli altri proventi indicati nelle lettere a), b) e c) del presente articolo, l'Associazione ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

#### Art. 5.

Organi dell'Associazione sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Consiglio tecnico;

e) il Collegio dei sindaci;

f) il Collegio dei probiviri.

Detti organi adempiono alle funzioni specificate per ciascuno di essi, nel regolamento e nello statuto.

#### Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto, per due terzi, da membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria e scelti fra i consortisti al corrente con i pagamenti, e, per un terzo, da esperti nominati dal Ministro per l'Economia nazionale.

Il presidente ed il vice-presidente sono scelti in seno al Consiglio di amministrazione e nominati dal Ministro per l'Economia nazionale.

#### Art. 7.

In seno al Consiglio di amministrazione, sarà costituito un Comitato esecutivo, composto, per due terzi, di membri scelti fra quelli designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, e, per un terzo, di membri scelti fra gli esperti nominati dal Ministro per l'Economia nazionale.

Il presidente ed il vice-presidente del Consiglio sono rispettivamente presidente e vice-presidente del Comitato esecutivo.

#### Art. 8.

Il Consiglio tecnico è composto dei direttori tecnici delle sezioni regionali di cui all'art. 1.

Esso sarà presieduto da persona particolarmente esperta, da nominarsi dal Ministro per l'Economia nazionale.

#### Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due membri effettivi ed uno dei supplenti sono eletti dai consortisti, l'altro membro effettivo ed il secondo supplente sono nominati dal Ministro per l'Economia nazionale.

#### Art. 10.

Il Collegio dei probiviri è composto di un presidente, nominato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e di due membri, dei quali uno nominato dal Ministro per l'Economia nazionale ed il secondo eletto dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio decide quale amichevole compositore e senza formalità di procedura.

#### Art. 11.

Spetta agli agenti dell'Associazione l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti l'applicazione dei regolamenti che saranno emanati per l'esecuzione del presente decreto, nei limiti che saranno fissati con decreto del Ministro per l'Economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

### CAPO II.

#### Organizzazione provvisoria dell'Associazione.

#### Art. 12.

Per la costituzione e per la prima organizzazione della Associazione, sarà istituita una Commissione amministrativa provvisoria composta di sette membri, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, fra i presidenti delle attuali associazioni riconosciute fra utenti di caldaie a vapore, e nominati dal Ministro per l'Economia nazionale.

Tale Commissione ha il compito:

a) di proporre al Ministro per l'Economia nazionale lo schema di statuto dell'Associazione;

b) di iscrivere nell'Associazione gli utenti di cui all'articolo 2, e di compilare i relativi ruoli;

c) di riscuotere dagli utenti, avvalendosi della procedura e dei privilegi indicati nell'art. 4, la tassa d'iscrizione che sarà provvisoriamente fissata dal Ministro per l'Economia nazionale;

d) di promuovere, in conformità alle norme statutarie, la costituzione degli organi amministrativi dell'Associazione;

e) di provvedere all'organizzazione provvisoria dei servizi per l'adempimento dei compiti suindicati.

#### Art. 13.

Con decreto del Ministro per l'Economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà determinata la data di costituzione dell'Associazione.

A decorrere dal trentesimo giorno della data di pubblicazione del suddetto decreto, restano abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla

pubblica sicurezza, ed i relativi regolamenti generali e speciali.

A tale data cessano di funzionare di diritto le associazioni regionali fra gli utenti di caldaie a vapore ed i periti di cui agli articoli 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691.

Le associazioni suindicate saranno poste in liquidazione, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che fissa il termine per il compimento di tale liquidazione. Questa avrà luogo secondo le norme statutarie, o, in difetto, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Ove la liquidazione non sia compiuta entro il termine fissato dal Ministro per l'economia nazionale, questi provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale procederà alla liquidazione stessa in base alle norme che saranno stabilite, a deroga degli statuti e delle deliberazioni dell'assemblea, dal Ministro medesimo.

#### Art. 14.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sarà regolata l'assunzione, da parte dell'Associazione, di agenti tecnici da scegliersi fra i direttori e gli agenti tecnici delle attuali associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore e i periti di cui agli articoli 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691, che abbiano i requisiti fisici e tecnici necessari.

#### CAPO III.

*Vorne concernenti la cessione, la sostituzione o l'impianto degli apparecchi per la combustione, dei generatori di vapore e dei motori termici.*

#### Art. 15.

La cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapore e di motori termici, già usati, al fine di impiantarli ed esercirli nuovamente, è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio tecnico di cui all'art. 8.

Ove si tratti di apparecchi o motori che non rispondano alle moderne condizioni tecniche di rendimento, la cessione potrà essere fatta soltanto per utilizzazione come rottame. E' fatta eccezione per i generatori di vapore destinati al riscaldamento.

#### Art. 16.

Coloro che adoperano apparecchi per la combustione, generatori di vapore o motori termici per impianti fissi hanno l'obbligo di sostituire, entro il periodo massimo di 10 anni, tutti gli apparecchi, generatori e motori che, a giudizio del Consiglio tecnico e, tenuto conto delle ore annue probabili di funzionamento, abbiano un rendimento inferiore al 15 per cento a quello degli apparecchi, generatori e motori più moderni che siano in esercizio alla entrata in vigore del presente decreto o che siano posti in esercizio successivamente.

La stessa prescrizione vale per i generatori o motori usati per la marina mercantile. Per essi tuttavia si dovrà tener conto, caso per caso, delle condizioni e prestazioni delle navi, a giudizio di un Comitato speciale, del quale faranno parte due membri del Consiglio predetto e tre esperti in materia di motori per propulsione navale, nominati dal Ministro per le comunicazioni.

Un'apposita Commissione, nominata dal Ministro per le comunicazioni, esaminerà quali disposizioni tecniche potranno essere adottate perchè sia migliorato il rendimento delle locomotive a vapore in funzione, e perchè in quelle di nuova costruzione, tenuta presente la prestazione e le esigenze del-

la pratica di esercizio, il consumo di carbone sia minimo e sia possibile l'utilizzazione totale o parziale delle qualità migliori di combustibili nazionali.

#### Art. 17.

Entro lo stesso periodo di tempo di dieci anni:

a) dovranno essere sostituiti tutti gli apparecchi che per qualsiasi scopo utilizzino o trasformino combustibili, qualora il rendimento termico ed economico sia, a giudizio del Consiglio tecnico, inferiore del 15 per cento a quello degli apparecchi più perfezionati, il cui funzionamento sia già sanzionato dalla pratica, tenuto conto della utilizzazione dei sottoprodotti;

b) agli impianti che utilizzino combustibili, compresi quelli per produzione di energia elettrica che non siano di riserva, dovranno essere sostituiti altri che utilizzano per lo stesso scopo energia generata in impianti idro elettrici, qualora tale sostituzione sia tecnicamente ed economicamente conveniente;

c) il sistema di distillazione della legna a mezzo delle carbonaie dovrà gradualmente cessare per essere sostituito con i sistemi moderni, ambulanti o fissi, che raccolgono tutti i sottoprodotti.

Il Demanio forestale è autorizzato ad impiegare gli apparecchi predetti per la produzione diretta del carbone di legna nelle proprie foreste.

#### Art. 18.

Tutti i nuovi impianti per la utilizzazione o trasformazione di combustibili, o di generatori di vapore, o di motori termici atti a produrre potenza motrice per generazione di energia elettrica o per propulsione navale, dovranno soddisfare alle condizioni di rendimento più economico e migliori in relazione del progresso già sanzionato dalla pratica all'epoca dell'ordinazione.

Il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione o rispettivamente il Comitato di cui all'art. 16, comma secondo, verificheranno se queste condizioni siano soddisfatte prima di concedere l'autorizzazione per l'impianto.

#### CAPO IV.

#### Disposizioni penali.

#### Art. 19.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto ed a quelle relative del regolamento è punito con l'ammenda da L. 10 a L. 2000 e con l'arresto fino ad un mese.

Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, la ammenda e l'arresto possono essere applicati cumulativamente, ed in ogni caso senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso d'infortunio.

Il regolamento potrà stabilire i casi di contravvenzione, per i quali sarà vietata l'applicazione della condanna condizionale.

L'ufficiale di polizia giudiziaria, che accerta la contravvenzione, può procedere al sequestro dell'apparecchio.

Nelle contravvenzioni di lieve entità, ed ove non si tratti di recidiva, il Ministro per l'economia nazionale, su domanda irrevocabile sottoscritta dal contravventore e presentata prima che il giudice pronuncii definitivamente, ha facoltà di conciliare la contravvenzione stessa in via amministrativa, prescrivendo il pagamento di una somma fra il massimo ed il minimo di quella prevista nel primo comma del presente articolo.

La domanda per componimento amichevole interrompe il corso dell'azione penale. Resta però fermo il provvedimento del sequestro, fino al pagamento dell'ammenda.

La decisione del Ministro estingue l'azione penale a tutti gli effetti.

Art. 20.

Coloro che non ottemperano alle prescrizioni contenute nel capo III del presente decreto ed in quelle relative del regolamento sono puniti con la multa da L. 1000 a L. 10.000.

Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, la multa sarà applicata nel suo massimo e ad essa sarà aggiunta la pena della detenzione da un mese ad un anno. In tali casi gli apparecchi, i generatori ed i motori indebitamente adoperati saranno sequestrati e confiscati, ed al colpevole sarà inibito di esercitare, comunque, per un periodo da sei mesi a due anni, l'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli da lui adoperati.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Atti del Governo, registro 251, foglio 29. — COOP

Numero di pubblicazione 1651.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1320.

**Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Martino in Rio.**

N. 1320. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Martino in Rio, è trasformato a favore del locale ospedale civile, per il mantenimento della sezione cronici.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1652.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1332.

**Erezione in Ente morale della Scuola serale di disegno Architetto Alessandro Antonelli, in Maggiore.**

N. 1332. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Scuola serale di disegno Architetto Alessandro Antonelli, in Maggiore (Novara), è riconosciuta come Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1653.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1333.

**Erezione in Ente morale della Scuola professionale operaia Alberto Garbaccio, in Mosso Santa Maria.**

N. 1333. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Scuola professionale operaia Alberto Garbaccio, in Mosso Santa Maria, è riconosciuta come Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 giugno 1926.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Arrone (Perugia).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arrone, in provincia di Perugia.

MAESTA'.

Un'inchiesta di recente disposta, a seguito di numerose denunce e reclami, sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Arrone, ha rilevato gravi irregolarità e malversazioni, deplorabili abusi e persistenti violazioni di legge.

Gli uffici sono nel massimo disordine: non esiste, fra l'altro, l'archivio mentre i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non sono stati riportati nei relativi registri. I servizi pubblici e quelli contabili sono in abbandono, importanti opere sono state eseguite senza l'osservanza delle prescritte formalità di legge; nulla è stato fatto per il riassetto della locale Comunità agricola, i cui ruoli di contribuzione non vengono compilati dal 1922.

I proventi del dazio, riscosso irregolarmente in economia dal gennaio 1924 al giugno 1925, quelli della gestione dell'impianto elettrico, rilevanti somme versate da cittadini per anticipazioni di lavori nel cimitero o per la esecuzione di opere pubbliche, non sono stati versati nella cassa comunale e con tali fondi, sono stati eseguiti pagamenti di ogni sorta, senza l'emissione di regolari mandati.

Siffatti sistemi hanno determinato gravi difficoltà di cassa e un forte debito del tesoriere, che non riesce possibile accertare esattamente non essendo stata ancora esaminata la contabilità dal 1922 in poi.

Al sindaco, particolarmente, si addebita di aver distratto rilevanti somme destinate al pagamento di forniture del Comune, che per la conseguente inadempienza veniva citato in giudizio; di essersi astenuto dal pagamento dei tributi locali per oltre un quadriennio, tanto da dar luogo ai relativi procedimenti esecutivi; di non aver corrisposto alla Congregazione di carità l'importo di canoni enfiteutici.

Nei riguardi del segretario comunale, è stato accertato che egli non ha provveduto al versamento dei diritti di segreteria e di stato civile, nè ha reso i conti della gestione annonaria, mentre il Comune si è addossato l'onere del debito verso il Consorzio granario.

Nella cennata situazione, che richiedeva immediati provvedimenti a tutela dei vitali interessi del Comune, e per l'accertamento delle singole responsabilità, il Prefetto, anche in vista del deciso movimento di reazione determinatosi nell'ambiente locale contro la rappresentanza elettiva, con minaccia di perturbamenti, ha dovuto sospenderla dalle funzioni, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poiché le condizioni locali dello spirito pubblico non accennano a migliorare, mentre il grave disordine della civica azienda richiede a porvi radicale riparo, eccezionali provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;